



## PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

**OGGETTO:** Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 26 giugno 2021, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi rilasciata alla ditta Usvardi s.r.l., con sede operativa in Via dei Bursi n. 21 – loc. Ca' degli Oppi – nel comune di Oppeano (VR).

determinazione n. **2502** /16 del **24 GIU. 2016**

### Decisione

Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona<sup>1</sup>:

1. rinnova l'autorizzazione emessa nei confronti della società Usvardi s.r.l., con sede legale ed operativa in Via dei Bursi n. 21 – loc. Ca' degli Oppi – nel comune di Oppeano (VR), per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
2. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 26 giugno 2021.

### Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 3824/10 del 15 luglio 2010 è stato approvato il progetto, e ne è stata autorizzata contestualmente la realizzazione, dell'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti, non pericolosi e pericolosi, con messa in riserva (R13) e trattamento (R3, R4, R5 e R12) effettuata dalla ditta Usvardi s.r.l. con sede legale ed operativa in Via dei Bursi n. 21 – loc. Ca' degli Oppi – nel comune di Oppeano (VR).

Con determinazione dirigenziale n. 3898/10 del 21 luglio 2010 ha consentito il prosieguo dell'attività in corso di modifica per effetto della citata approvazione del progetto.

Con nota del 24 marzo 2011<sup>2</sup> la Provincia di Verona ha comunicato l'accoglimento, da parte della Commissione provinciale V.I.A., di una comunicazione presentata dalla ditta Usvardi s.r.l. per la modifica di una prescrizione in merito alla realizzazione della barriera arborea.

Con determinazione dirigenziale n. 2732/11 del 4 giugno 2011 la ditta Usvardi s.r.l. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, non pericolosi e pericolosi, con messa in riserva (R13) e trattamento (R3, R4, R5 e R12) presso l'impianto sito in

<sup>1</sup> L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

<sup>2</sup> Iscritta al n. 31713 del 24 marzo 2011, del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Via dei Bursi n. 21 – loc. Ca' degli Oppi – nel comune di Oppeano (VR) ed è stato contestualmente approvato il relativo Programma di Controllo<sup>3</sup>. Tale provvedimento è stato successivamente rettificato in alcuni aspetti con determinazione dirigenziale n. 3830/11 del 15 settembre 2011.

L'impianto in parola, per effetto dei provvedimenti autorizzativi richiamati, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R3, R4, R5, R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- pesa;
- trituratore;
- impianto di selezione manuale (con piattaforma di cernita alimentata da nastro trasportatore che solleva i rifiuti sopra un piano di lavoro);
- pressa;
- attrezzature di sollevamento.

Presso l'impianto è presente anche un distributore di carburante.

Il sistema di trattamento e raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali pavimentati è costituito da una serie di vasche di decantazione interrate, da un invaso impermeabilizzato sul fondo, da due disoleatori e da un depuratore chimico-fisico. Al termine del trattamento, le acque vengono scaricate su suolo.

#### Documentazione agli atti della Provincia:

1. istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto<sup>4</sup>, corredata da:
  - relazione tecnica informativa;
  - lettera di conferma del Tecnico responsabile;
  - schema di calcolo del massimale garantito dalla polizza fidejussoria;
  - Piano di gestione operativa;
  - Piano di sicurezza;
  - certificazione ai sensi della norma ISO 14001:2004;
2. nota n. 54753 del 1 giugno 2016<sup>5</sup> del Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona in merito al sopralluogo effettuato in data 23 e 31 maggio 2016, nel corso del quale non sono emerse irregolarità;
3. polizza fideiussoria n. 00055491000032 emessa da Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. in data 11 agosto 2010<sup>6</sup> e successive appendici integrative n. 1 (emessa in data 11 ottobre 2010<sup>7</sup>), n. 2 (emessa in data 7 luglio 2011<sup>8</sup>), n. 3 (emessa in data 7 agosto 2013<sup>9</sup>), n. 4 (emessa in data 31 gennaio 2014<sup>10</sup>) e n. 5 (emessa in data 4 marzo 2014<sup>11</sup>);
4. polizza RC Inquinamento n. 4441 emessa da Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. in data 24 agosto 2010<sup>12</sup>;

<sup>3</sup> Acquisito al n. 32689 del 25 marzo 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>4</sup> Acquisita al n. 4926 del 21 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>5</sup> Acquisita al n. 45629 del 1 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>6</sup> Acquisita al n. 99312 del 23 settembre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>7</sup> Acquisita al n. 115104 del 28 ottobre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>8</sup> Acquisita al n. 81497 del 29 luglio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>9</sup> Acquisita al n. 83569 del 30 agosto 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>10</sup> Acquisita al n. 55422 del 28 maggio 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>11</sup> Acquisita al n. 55422 del 28 maggio 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>12</sup> Acquisita al n. 99312 del 23 settembre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

5. note del 22 giugno 2016<sup>13</sup> e del 23 giugno 2016<sup>14</sup> del Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona riportante alcune proposte di prescrizione.

**Motivazione** La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006<sup>15</sup>, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000<sup>16</sup> e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013<sup>17</sup>.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore<sup>18</sup>.

**Obblighi da rispettare** La ditta Usvardi s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Via dei Bursi n. 21 – loc. Ca' degli Oppi – nel comune di Oppeano (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014<sup>19</sup>, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013<sup>20</sup> e del 13 giugno 2014<sup>21</sup>); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

<sup>13</sup> Acquisita al n. 52291 del 24 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>14</sup> Acquisita al n. 52294 del 24 giugno 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>15</sup> Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

<sup>16</sup> Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

<sup>17</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

<sup>18</sup> D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

<sup>19</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

<sup>20</sup> Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

<sup>21</sup> Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato;

4. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, che si approva, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010<sup>22</sup> ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.
- Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;
5. la ditta dovrà comunicare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona, allegandone l'integrazione al Piano di Sicurezza approvato e conservato presso l'impianto, quanto richiesto al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010;

#### Gestione rifiuti

6. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività riportata in fondo al provvedimento;
7. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate<sup>23</sup>:
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11<sup>24</sup>;
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come

<sup>22</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5. - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

<sup>23</sup> La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

<sup>24</sup> In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.



Determinazione n. 2502/16

solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)<sup>25</sup>;

- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche<sup>26</sup>;
8. la capacità massima giornaliera complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 400 Mg/giorno;
9. la quantità massima di rifiuti stoccabili è pari a 979 Mg così suddivisi:
- 977 Mg di rifiuti non pericolosi;
  - 2 Mg di rifiuti pericolosi;
10. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006.
- Per ciascun rifiuto (CER) in ingresso che originino materie/prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero (EoW)<sup>27</sup>, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, la ditta dovrà specificare i dettagli delle loro caratteristiche e relative categorie di destinazione in riferimento al d.m. 5 febbraio 1998 e a quanto autorizzato, fornendo o confermando inoltre le motivazioni per cui non vengono eventualmente applicati i Regolamenti UE<sup>28</sup> vigenti riconducibili all'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006.
- Tali integrazioni vanno trasmesse agli Enti di controllo ed allegate alla copia della presente autorizzazione conservata presso l'impianto;
11. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011<sup>29</sup>, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate; a partire dal d.lgs. n. 230/1995<sup>30</sup> (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non

<sup>25</sup> Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche.

<sup>26</sup> È compresa la pulizia risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei materiali da costruzione inorganici.

<sup>27</sup> Nella d.G.R.V. n. 1518 del 26 maggio 2009 tali materie/prodotti vengono definiti "rifiuti recuperati".

<sup>28</sup> Regolamento del Consiglio dell'Unione europea del 31 marzo 2011, n. 333/2011/UE, "Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio" (Reg.Cons.UE n. 333/2011/UE); Regolamento della Commissione europea del 10 dicembre 2012, n. 1179, "Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio" (Reg.Comm.UE n. 1179/2012/UE); Regolamento della Commissione europea del 25 giugno 2013, n. 715/2013/UE, "Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio" (Reg.Comm.UE n. 715/2013/UE).

<sup>29</sup> Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

<sup>30</sup> Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom/90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

- adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;
12. l'uso del trituratore dovrà avvenire nelle fasce orarie 9,00-12,00 e 15,00-18,00 a portoni chiusi<sup>31</sup>;
  13. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;
  14. lo stoccaggio in impianto dei codici CER 020304-020601-020704-200108-200201-200301-200302-200303 è consentito<sup>32</sup> solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi;
  15. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
    - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
    - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
    - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
    - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
    - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
    - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
    - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
  16. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona<sup>33</sup>; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
  17. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
  18. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad

<sup>31</sup> Prescrizione a) della determinazione dirigenziale n. 3824/10 del 15 luglio 2010.

<sup>32</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).

<sup>33</sup> Acquisita al n. 67707 del 23 giugno 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

- impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
19. all'interno del capannone, adeguatamente delimitata e segnalata, deve essere predisposta un'area da destinare allo stoccaggio di eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi) rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita; tale "area emergenze" deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in impianto;
20. non sono ammesse pratiche di cambio codice CER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto.  
 Nel caso di rifiuti omogenei per tipologia ma identificati con codici CER diversi potrà essere svolta, codificata come operazione R12, l'attività di pretrattamento vera e propria (accorpamento/raggruppamento) come già definita ai sensi della normativa vigente; in tal caso il rifiuto prodotto dovrà essere codificato con l'appropriato codice CER 1912XY.  
 È inoltre possibile procedere con l'attività di accorpamento/raggruppamento (codificabile sempre come operazione R12) di rifiuti identificati con il medesimo codice CER ma provenienti da produttori diversi; in tal caso il rifiuto prodotto potrà mantenere il medesimo codice CER identificativo dei rifiuti dai quali è stato originato;
21. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
22. i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.  
 Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce<sup>34</sup>.
23. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;
24. lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi all'esterno potrà avvenire sia in cassoni che in cumuli, purché dotati di dispositivi che garantiscano la perfetta tenuta dagli agenti atmosferici;

### Emissioni in atmosfera

25. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;

<sup>34</sup> "Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi" e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

26. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Oppeano nel Piano di Classificazione Acustica vigente;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

27. lo scarico nel fosso tombato delle acque depurate e delle acque meteoriche di seconda pioggia deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", e garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
28. la ditta deve effettuare con cadenza semestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato. I referti analitici con indicati i valori almeno dei parametri  
*pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, tensioattivi, ferro, rame, piombo*  
dovranno essere mantenuti a disposizione del personale di vigilanza. Le medesime analisi, con cadenza biennale, devono essere effettuate sullo scarico delle acque di seconda pioggia non trattate;
29. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso il pozzetto assunto quale punto per il campionamento dello scarico come indicato sulla planimetria agli atti<sup>35</sup> di questa Provincia;
30. lo scarico deve essere bloccato in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e della rete di raccolta; deve essere sempre garantito il trattamento delle acque di dilavamento anche nell'arco di tempo delle 48 ore successive all'evento meteorico;
31. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella rete di raccolta;

Programma di Controllo

32. il Programma di Controllo è soggetto a revisione a cura del Responsabile del PC in occasione di ogni nuovo rilascio di autorizzazione all'esercizio o a modifiche significative dell'impianto, delle sue modalità di gestione o della situazione ambientale nonché a seguito di indicazioni delle autorità di controllo;
33. le relazioni tecniche periodiche devono riportare, in premessa, la specificazione delle autorizzazioni vigenti e, in conclusione, l'elencazione dettagliata delle eventuali non conformità rilevate nel periodo di riferimento, unitamente alle relative azioni correttive e preventive attuate; va applicato quanto stabilito dalla normativa vigente in merito ai metodi di prelievo, trasporto, conservazione ed analisi dei campioni prelevati per i quali vanno osservate le autorizzazioni rilasciate e la normativa vigente;
34. i rapporti periodici tecnici e non tecnici del Responsabile del Piano di Controllo devono essere trasmessi con le modalità e le periodicità previste nei provvedimenti provinciali e/o deliberazioni regionali vigenti<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Acquisita al n. 67707 del 23 giugno 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

<sup>36</sup> Determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 922/06 del 13 febbraio 2006; determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 7380/06 del 28 dicembre 2006; determinazione del dirigente del settore Ecologia n. 4143/07 del 30 luglio 2007; determinazione del dirigente del settore Ambiente n. 6468/09 del 24 novembre 2009; deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010.



**Avvertenze**


Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,<sup>37</sup> del d.lgs. n. 152/2006.

Nel caso di mancata redazione o trasmissione dei reports tecnici e non tecnici da parte del controllore indipendente l'inottemperanza rimane in capo al controllore indipendente che pertanto sarà richiamato per tale inottemperanza ed in caso di ripetute omissioni potrà essere sostituito previa comunicazione di avvio del procedimento per la sostituzione.

La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Usvardi s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Oppeano, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 21 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

**A chi ricorrere** Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo<sup>38</sup> o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica<sup>39</sup>.



<sup>37</sup> Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

<sup>38</sup> Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

<sup>39</sup> Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

<sup>40</sup> In sostituzione del dirigente del settore Ambiente, ing. Carlo Poli, ai sensi del decreto n. 42 del 20 giugno 2016.

## Tabella Codici CER e Attività

|   | codice CER | descrizione  | R13 | R12 | R3/R4/R5 |
|---|------------|--|-----|-----|----------|
|   | 020104     | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)  | x   | x   | x        |
|   | 020110     | Rifiuti metallici  | x   | x   | x        |
| B | 020304     | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   | x   |     |          |
| B | 020601     | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   | x   |     |          |
| B | 020704     | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione   | x   |     |          |
|   | 030101     | Scarti di corteccia e sughero  | x   | x   | x        |
|   | 030105     | Segatura, trucioli, residui di taglio legno etc.   | x   | x   | x        |
|   | 030308     | Scarti della selezione di carta  | x   | x   | x        |
|   | 040222     | Rifiuti da fibre tessili lavorate  | x   | x   | x        |
|   | 070299     | Rifiuti non specificati altrimenti (Polistirolo)   | x   | x   | x        |
|   | 120105     | Limatura e trucioli di materiali plastici  | x   | x   | x        |
|   | 150101     | Imballaggi di carta e cartone  | x   | x   | x        |
|   | 150102     | Imballaggi di plastica   | x   | x   | x        |
|   | 150103     | Imballaggi in legno  | x   | x   | x        |
|   | 150104     | Imballaggi metallici   | x   | x   | x        |
|   | 150105     | Imballaggi in materiali compositi  | x   | x   | x        |
|   | 150106     | Imballaggi in materiali misti  | x   | x   | x        |
|   | 150107     | Imballaggi in vetro  | x   | x   |          |
|   | 150109     | Imballaggi in materia tessile  | x   | x   | x        |
|   | 150203     | Assorbenti, materiali filtranti etc  | x   |     |          |
|   | 160103     | Pneumatici fuori uso   | x   |     |          |
|   | 160117     | Metalli ferrosi  | x   | x   | x        |
|   | 160118     | Metalli non ferrosi  | x   | x   | x        |
|   | 160119     | Plastica   | x   | x   | x        |
|   | 160120     | Vetro  | x   | x   |          |
|   | 160211*    | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, hcfc, hfc                                       | x   |     |          |
|   | 160214     | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213                         | x   | x   | x        |
|   | 160215*    | Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso   | x   |     |          |
|   | 160216     | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215               | x   | x   | x        |
|   | 170101     | Cemento  | x   | x   |          |
|   | 170102     | Mattoni  | x   | x   |          |
|   | 170103     | Mattonelle e ceramica  | x   | x   |          |
|   | 170107     | Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 | x   | x   |          |
|   | 170201     | Legno  | x   | x   | x        |
|   | 170202     | Vetro  | x   | x   |          |

|   | codice CER | descrizione  | R13 | R12 | R3/R4/R5 |
|---|------------|--|-----|-----|----------|
|   | 170203     | Plastica   | x   | x   | x        |
|   | 170401     | Rame, bronzo, ottone   | x   | x   | x        |
|   | 170402     | Alluminio  | x   | x   | x        |
|   | 170403     | Piombo   | x   | x   | x        |
|   | 170404     | Zinco  | x   | x   | x        |
|   | 170405     | Ferro e acciaio  | x   | x   | x        |
|   | 170406     | Stagno   | x   | x   | x        |
|   | 170407     | Metalli misti  | x   | x   | x        |
|   | 170411     | Cavi   | x   | x   | x        |
|   | 170604     | Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603  | x   |     | x        |
|   | 170904     | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903                       | x   | x   |          |
|   | 191001     | Rifiuti di ferro e acciaio   | x   | x   | x        |
|   | 191002     | Rifiuti di metalli non ferrosi   | x   | x   | x        |
|   | 191201     | Carta e cartone  | x   | x   | x        |
|   | 191202     | Metalli ferrosi  | x   | x   | x        |
|   | 191203     | Metalli non ferrosi  | x   | x   | x        |
|   | 191204     | Plastica e gomma   | x   | x   | x        |
|   | 191205     | Vetro  | x   | x   |          |
|   | 191207     | Legno  | x   | x   | x        |
|   | 191208     | Prodotti tessili   | x   | x   | x        |
|   | 191209     | Minerali (ad esempio sabbia, rocce)  | x   | x   |          |
|   | 191212     | Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211       | x   | x   | x        |
|   | 200101     | Carta e cartone  | x   | x   | x        |
|   | 200102     | Vetro  | x   | x   |          |
| B | 200108     | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense   | x   |     |          |
|   | 200110     | Abbigliamento  | x   | x   | x        |
|   | 200111     | Prodotti tessili   | x   | x   | x        |
|   | 200135*    | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi | x   |     |          |
|   | 200136     | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135                           | x   | x   | x        |
|   | 200138     | Legno  | x   | x   | x        |
|   | 200139     | Plastica   | x   | x   | x        |
|   | 200140     | Metallo  | x   | x   | x        |
| B | 200201     | Rifiuti biodegradabili   | x   |     |          |
| B | 200302     | Rifiuti di mercati   | x   |     |          |
| S | 200303     | Residui della pulizia delle strade   | x   |     |          |

| codice CER | descrizione         | R13 | R12 | R3/R4/R5 |
|------------|---------------------|-----|-----|----------|
| 200307     | Rifiuti ingombranti | x   | x   | x        |

Legenda:

|   |   |
|---|---|
| B | è consentito il conferimento in impianto fino a una potenzialità massima di stoccaggio pari a 18 tonnellate (corrispondente a circa 60 m <sup>3</sup> ); lo stoccaggio (R13) è consentito <sup>41</sup> solo per un tempo massimo di 48 ore dalla data di ricezione |
| S | Residui della pulizia delle strade: è consentito il conferimento in impianto fino a una potenzialità massima di stoccaggio pari a 10 tonnellate (corrispondente a circa 30 m <sup>3</sup> )   |

<sup>41</sup> Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).